

## FAQ ECM

### A chi è rivolto l'obbligo ECM?

Destinatari dell'obbligo ECM sono tutti i professionisti sanitari iscritti all'Albo. L'iscrizione all'Albo è il presupposto dell'obbligatorietà ECM a prescindere dall'attività svolta. Il professionista sanitario ha l'obbligo di curare la propria formazione e competenza professionale nell'interesse della salute individuale e collettiva.

### I liberi professionisti sono quindi tenuti agli ECM?

Sì, a partire dal 01/01/2020. La Formazione continua è obbligatoria per tutti gli operatori sanitari a prescindere dalla fattispecie che il lavoro sia svolto in strutture private o pubbliche e a prescindere dal settore di attività. L'obbligo di seguire percorsi ECM non sorge in funzione del regime professionale (dipendente o libero professionista), bensì in virtù dello status di professionista sanitario. Dato che in base alla normativa vigente **lo psicologo è inquadrato fra le professioni sanitarie** (cfr. elenco delle professioni sanitarie) e svolge attività riconducibili alla tutela della salute, deve adempiere agli obblighi ECM al pari degli altri professionisti sanitari, a prescindere dal regime professionale in cui opera. L'obbligo di acquisire i crediti formativi ECM è relativo ai professionisti iscritti ad un Ordine, esercitanti professioni sanitarie, tale obbligo è stato definito negli accordi Stato-Regioni del 2007, 2009 e 2012 e specificata dal CNOP nel comunicato del 22/02/2019. Si veda inoltre la recente delibera della Commissione Nazionale per la Formazione Continua del 10/06/2020. Tale obbligo decorre a partire dal 01/01 dell'anno solare successivo a quello di iscrizione all'Albo professionale e sussiste finché il professionista esercita la professione.

### Sono iscritto all'albo ma non esercito la professione, ho l'obbligo ECM?

Sì. Tutti gli iscritti all'Albo sono soggetti all'obbligo ECM indipendentemente dalla loro condizione lavorativa.

### Sono uno psicologo in pensione, ho l'obbligo ECM?

Se il professionista in pensione, è ancora iscritto all'Albo ma non esercita la professione, è comunque tenuto ad assolvere all'obbligo formativo di 150 crediti a triennio. E' prevista la possibilità di richiedere l'esenzione: tra le categorie indicate nel Manuale del

Professionista Sanitario, alla voce “esenzioni”, sono indicati i “*professionisti in pensione che esercitano saltuariamente l’attività professionale*”. Per “*professionisti in pensione che esercitano saltuariamente l’attività professionale*” si intendono coloro che sono collocati in quiescenza ed esercitano saltuariamente l’attività professionale sanitaria da cui deriva un reddito annuo non superiore a 5000 euro.

## **Mi sono appena iscritto/a all’Albo, da quando parte l’obbligo ECM?**

I neo iscritti all’Albo sono esonerati per il primo anno di iscrizione in quanto l’obbligo ECM decorre dal 1° gennaio dell’anno successivo alla data di iscrizione all’Ordine.

Dato che il sistema ECM è calcolato su trienni, il debito formativo viene calcolato suddividendo per tre il numero di crediti previsti per il triennio e moltiplicando il risultato per il numero degli anni residui del triennio formativo in corso (ad esempio, considerato di riferimento il triennio 2020-2022 per un totale di 150 ECM e la data di iscrizione nel 2021, si dovranno conseguire 50 crediti).

## **Da quando decorre l’obbligo di aggiornamento ecm?**

Tale obbligo decorre a partire dal 01/01 dell’anno solare successivo a quello di iscrizione all’Albo professionale e sussiste finché il professionista esercita la professione. I crediti acquisiti prima dell’inizio dell’obbligo formativo non verranno conteggiati ai fini del soddisfacimento dell’obbligo del triennio in corso.

## **Qual è il documento di riferimento per tutte le informazioni sull’acquisizione dei crediti ECM?**

Il documento di riferimento è il “Manuale della formazione continua del professionista sanitario” .

## **Quanti crediti devo maturare per il triennio 2020-2022?**

L’obbligo formativo standard per il triennio 2020-2022 ammonta a 150 crediti. E’ possibile acquisire in modo flessibile i crediti senza limiti annuali per tutto il nuovo triennio (es: 50 ECM ciascun anno o tutti i crediti insieme in un anno, l’importante è averne acquisiti 150 entro il 31/12/22).

## **Se in un triennio supero i 150 ECM previsti, posso spostarli al triennio successivo?**

No, i crediti in esubero vengono persi e non possono essere spostati al triennio successivo.

## **Per il triennio 2020/2022 è previsto un bonus covid?**

Sì. La Legge n.77 del 17 luglio 2020, ha disposto (con l'art.1 comma 1) l'introduzione dell'art. 5-bis "Disposizioni in materia di formazione continua in medicina" nel Decreto Legge n.34 del 19 maggio 2020 che approva l'estensione a tutti i professionisti della salute implicati nell'emergenza Covid il bonus ECM. Secondo l'art. 5-bis (Disposizioni in materia di formazione continua in medicina), i crediti formativi del triennio 2020-2022, da acquisire attraverso l'attività di formazione continua in medicina, si intendono già maturati **in ragione di un terzo** dell'obbligo formativo per tutti i professionisti sanitari che hanno continuato a svolgere la propria attività professionale nel periodo dell'emergenza derivante dal COVID-19 (quindi se l'obbligo è di 150 crediti, il bonus è di 50 crediti).

*(Le modalità di attribuzione del Bonus sono in via di definizione. Si attendono indicazioni operative da parte degli Enti competenti a livello nazionale. Saranno pubblicati tutti gli aggiornamenti non appena disponibili)*

## **Quanti crediti posso maturare tramite la modalità FAD?**

È possibile completare l'intero obbligo formativo con la modalità FAD (150 ECM).

## **Come vengono comunicati e registrati i crediti ECM?**

I crediti ottenuti con corsi in presenza o a distanza organizzati dai Provider, vengono trasmessi da questi ultimi automaticamente al Cogeps entro massimo 90 giorni dalla data di conclusione del corso

## **Sono previsti esoneri ed esenzioni?**

Sì, come previsto dal Manuale sulla formazione continua del professionista sanitario, e vanno comunicati e registrati autonomamente dal professionista sul portale Cogeps.

## **Se acquisisco crediti ECM durante il primo anno di iscrizione all'Ordine durante il quale ancora non c'è obbligo di acquisire i crediti ecm, i crediti valgono ai fini del conteggio generale del triennio?**

Il primo anno di iscrizione all'Ordine è un periodo nel quale non c'è ancora l'obbligo di acquisire crediti quindi i crediti presi prima della decorrenza dell'obbligo non vengono conteggiati né registrati

sul portale del Co.Ge.A.P.S. perchè questo non rientra in un caso di esonero, bensì sarebbe un'acquisizione di crediti avvenuta prima che sussista l'obbligo ECM.

## **Come certifico se richiesto il raggiungimento dell'obbligo formativo triennale?**

Al termine del triennio formativo è possibile richiedere all'Ordine il certificato di completo soddisfacimento dell'obbligo formativo (in caso di completamento).

## **Il mancato assolvimento dell'obbligo formativo comporta delle sanzioni?**

In riferimento alle sanzioni, essendo che tutti i professionisti psicologi sono tenuti all'obbligo della formazione e aggiornamento continuo come previsto anche dall'**art. 5 del Codice deontologico** degli Psicologi italiani, la violazione dell'obbligo di formazione continua determina un illecito disciplinare e come tale è sanzionato sulla base di quanto stabilito dall'ordinamento professionale. Sono gli Ordini quindi che emanano i provvedimenti in caso di mancato assolvimento dell'obbligo formativo.

## **Come faccio a richiedere l'esonero, l'esenzione, i crediti per il tutoring, autoformazione, riconoscimento crediti esteri, crediti per pubblicazioni?**

Per queste tipologie le richieste possono essere inviate compilando le relative sezioni (Crediti Individuali, Esoneri ed esenzioni) allegando, dove richiesto, la specifica documentazione e caricandola autonomamente dal professionista dalla propria pagina personale del portale Co.Ge.A.P.S.

## **Sono stato docente ad un evento ecm organizzato da un Provider, devo trasmettere a qualche Ente di riferimento l'attestato dei crediti?**

No, l'attestato deve essere conservato dal professionista, il Provider provvede all'inserimento dei crediti acquisiti in qualità di docente.

## **Come faccio a visualizzare i crediti che ho acquisito?**

Accedendo al portale del Co.Ge.A.P.S. mediante SPID o CIE. Di recente infatti il Co.Ge.A.P.S. ha attivato come **unica** funzionalità di autenticazione sul portale tramite il proprio SPID o CIE in ottemperanza a quanto stabilito dal Decreto Semplificazioni (D.L. 76/2020).

## **Frequento una scuola di specializzazione o un master, è previsto l'esonero dagli ECM?**

Sì, danno diritto all'esonero ECM per ogni anno di durata legale del corso con apposita certificazione indicando inizio gg/mm/aa e fine gg/mm/aa e caricando anche eventuali allegati richiesti ed indicati dal portale.

## **La frequenza di un evento all'estero non accreditato in Italia, dà crediti validi nel sistema nazionale?**

Per gli eventi non accreditati in Italia è possibile fare richiesta di riconoscimento dei crediti secondo quanto stabilito nel Manuale sulla formazione continua del professionista sanitario (al paragrafo 3.4).

## **Devo conseguire gli ECM anche se sono sospesa/o dall'esercizio della professione?**

Sì, la Commissione nazionale per la formazione continua, riunitasi il 9 dicembre 2021, ha dichiarato che "la sanzione della sospensione comminata dagli Ordini delle professioni sanitarie non fa venire meno l'assolvimento dell'obbligo formativo".

## **Ho stipulato un contratto di consulenza a Partita Iva con il SSN/una struttura convenzionata con il SSN. Devo acquisire crediti?**

Sì, l'obbligo riguarda anche coloro che, pur non essendo dipendente del SSN, prestano la loro attività presso il SSN o una struttura convenzionata o accreditata con il SSN, a partire dal momento di avvio della collaborazione, anche se antecedente al 01/01/2020.

## **Sono in maternità e ho sospeso temporaneamente l'attività professionale, ho diritto ad una riduzione dei crediti ECM?**

Sì, è prevista la possibilità di richiedere l'esenzione dagli ECM per il congedo della maternità, effettuando autonomamente la richiesta sul portale del Co.Ge.A.P.S. riempiendo l'apposito modulo relativo all'esonero e caricando anche gli eventuali allegati richiesti ed indicati dal portale.

**N.B.:** Crediti ECM acquisiti durante i periodi di **esenzione non sono validi** al fine di soddisfacimento dell'obbligo formativo ECM e **non saranno conteggiati** dal Co.Ge.A.P.S.

## **Ho compiuto 70 anni di età, devo assolvere ancora all'obbligo formativo?**

Il Co.Ge.A.P.S. riconosce in modo automatico l'esenzione ai professionisti over 70 di cui alla lettera o) del par. 4. del Manuale sulla formazione continua del professionista sanitario qualora svolgano l'attività in modo saltuario mentre, in caso di svolgimento della professione NON saltuaria, devono comunicare la loro condizione tramite il portale Co.Ge.A.P.S. essendo in tal caso soggetti all'obbligo formativo ECM. Tale comunicazione equivale alla rinuncia dell'esenzione.

## **Quando entro nel portale Co.Ge.A.P.S. mi si chiede di dichiarare la decorrenza del mio obbligo ECM. Cosa devo fare?**

Per i professionisti che erano soggetti già nei trienni precedenti all'obbligo ECM (dipendenti del SSN o struttura ad esso convenzionata) dovranno inserire "*Data iscrizione precedente*" ed inviare la richiesta, tenendo presente che i crediti ECM verranno conteggiati a partire dall'anno successivo a

quello inserito nel form (ad esempio, se l'obbligo formativo ECM decorre da gennaio 2017, il professionista dovrà indicare la data del 31/12/2016);

Per i professionisti con lavoro autonomo l'obbligo decorre dal 01/01/2020, pertanto potranno sia spuntare direttamente confermando tale data, come presente su Co.Ge.A.P.S. sia indicare come data "31/12/2019", tenendo sempre presente che i crediti ECM verranno conteggiati a partire dall'anno successivo a quello inserito nel form come in riferimento alla nota del CNOP.

## **Cosa è il dossier formativo di gruppo del CNOP?**

Il CNOP ha predisposto un dossier formativo di gruppo (DFG) che prevede l'inserimento automatico per tutte/i le/gli iscritte/i all'Albo, **attribuendo quindi a tutte/i una riduzione dell'obbligo formativo, pari a 30 crediti ECM, per il triennio 2020-2022.**

Il DFG è visibile nella sezione "Dossier formativi Di Gruppo" del portale del Co.Ge.A.P.S. con l'elenco dettagliato degli obiettivi scelti. Ogni iscritto potrà visualizzare l'andamento della propria posizione relativa al DFG e il raggiungimento minimo del 70% degli obiettivi prefissi.

Il soddisfacimento pari almeno al 70% della congruità e coerenza nello sviluppo del dossier da parte del singolo professionista consentirà l'acquisizione di ulteriori 20 crediti ECM per il successivo triennio formativo (2023-2025) per un totale di 50 crediti di bonus, oltre a quelli riconosciuti per la partecipazione agli eventi accreditati, esoneri, esenzioni ed altre riduzioni.

Per maggiori informazioni si rimanda alla pagina dedicata del CNOP (<https://www.psy.it/dossier-formativo-di-gruppo-del-cnop> )

**N.B.:** i crediti del dossier formativo di gruppo del CNOP non corrispondono al bonus covid (50 ECM).

Per ulteriori approfondimenti sugli ECM è possibile consultare:

- il sito istituzionale di age.na.s (Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali) (<http://ape.agenas.it/home.aspx>)
- il manuale sulla formazione continua del professionista sanitario (<https://ape.agenas.it/ecm/normativa.aspx>)
- il sito del CNOP (<https://www.psy.it/ecm> e <https://www.psy.it/faq>)

**Non trovi risposta ad un tuo quesito ECM?** Mandala una mail alla nostra segreteria: [segreteria@ordinepsicologimolise.it](mailto:segreteria@ordinepsicologimolise.it) Il tuo quesito sarà occasione per aggiornare e co-costruire costantemente la nostra sezione FAQ ECM.